

L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione

Rossella Fonti

SOMMARIO: I. Premessa. - 2. Le prerogative prodromiche all'opposizione alla richiesta di archiviazione. - 3. Legittimazione all'opposizione. - 4. Tempi e modalità di presentazione dell'opposizione. - 5. Il contenuto dell'atto oppositivo. - 6. Il vaglio sull'ammissibilità dell'opposizione. - 7. L'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta a seguito dell'espletamento delle indagini suppletive. - 8. Destinatari dell'avviso di fissazione dell'udienza nell'ipotesi di pluralità di persone offese. - 9. Considerazioni conclusive e prospettive *de iure condendo*.

1. Premessa

Non contemplata nel sistema processuale previgente¹, l'opposizione alla richiesta di archiviazione costituisce una delle più importanti prerogative riconosciute dal codice di rito del 1988 alla persona offesa dal reato², dal momento che consente a quest'ultima di intervenire nelle dinamiche della vicenda archiviativa, condizionando le forme procedurali ed eventualmente anche il contenuto della decisione del giudice in merito alla scelta di inazione della pubblica accusa. Ed invero, a fronte di un'opposizione ammissibile, il gip non può decidere *de plano* sulla richiesta di archiviazione, ma deve fissare un'apposita udienza camerale all'esito della quale emetterà un'ordinanza i cui contenuti spaziano dall'archiviazione fino al massimo epilogo contrario, costituito dall'imputazione coatta.

Manifestazione procedimentale dell'interesse persecutorio della vittima del reato³, l'opposizione alla richiesta di archiviazione si risolve in una forma di controllo sul rispetto dell'obbligatorietà dell'azione penale⁴, in quanto stimola

¹ La prima apertura alla tutela della persona offesa all'interno della procedura di archiviazione si è avuta nella bozza Carnelutti, in cui si riconosceva alla vittima il diritto di ricorrere in via gerarchica al procuratore generale contro il decreto di archiviazione. Successivamente il progetto preliminare del 1978 stabiliva che la persona offesa poteva reagire alla scelta di inazione del pubblico ministero attraverso l'istanza di fissazione dell'udienza preliminare. Questa previsione veniva in seguito riprodotta nella direttiva n. 51 della legge-delega del 1987, alla quale il legislatore delegato ha dato attuazione, sia pur con significative variazioni, negli artt. 408-410 c.p.p. In proposito e per ampi richiami bibliografici sul tema v. DEAN, *L'impromovibilità dell'azione penale*, Milano, 1996, p. 109-110.

² Sul ruolo e sulle prerogative della persona offesa dal reato nella disciplina del codice di rito del 1988 v., per tutti, PANSINI, *Contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, 2004, *passim*.

³ Cfr. IASEVOLI, *Il diritto di proporre opposizione come pretesa autonoma rispetto alla dichiarazione della persona offesa di voler essere informata della richiesta di archiviazione*, in *Cass. pen.*, 2004, 3551.

⁴ In questo senso v., tra i tanti, C. CONTI, *Archiviazione*, in *Trattato di procedura penale*, coordinato da Spangher, III, *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di Garuti, Torino, 2009, p. 772; GREVI, *Archiviazione per «inidoneità probatoria» ed obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1990, 1299 ss.; VALENTINI REUTER, *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, Padova, 1994, p. 141.

la verifica dell'osservanza del principio di completezza delle indagini⁵: in questa prospettiva la facoltà della persona offesa di opporsi alla richiesta di archiviazione, indicando nel contempo l'oggetto dell'investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova, risulta preordinata allo «scopo di evitare archiviazioni derivanti da carenze nelle indagini»⁶.

È del tutto pacifico che l'atto oppositivo sia estraneo al *genus* delle impugnazioni, essendo diretto non nei confronti di un provvedimento del giudice, ma contro la richiesta archiviativa del pubblico ministero⁷. Più in particolare, l'atto in questione «*consacra l'esistenza di un conflitto tra i "due rami dell'accusa"*»⁸, che postula un approfondito vaglio del giudice, in camera di consiglio, nel contraddittorio di cui all'art. 127 c.p.p.⁹. In proposito, è opportuno evidenziare, sin da ora, che l'opposizione attribuisce il diritto al contraddittorio nell'udienza camerale - e correlativamente inibisce al giudice l'adozione del decreto *de plano* - solo se la persona offesa lamenti la presenza di lacune investigative e richieda un supplemento istruttorio: a fronte del peculiare contenuto prescritto, a pena di inammissibilità dell'atto oppositivo, dall'art. 410 c.p.p., non ogni divergenza rispetto alle determinazioni della pubblica accusa può essere validamente veicolata con l'opposizione, ma esclusivamente quella contrapposizione che, inerendo alla completezza delle indagini preliminari, è volta ad ampliare il panorama conoscitivo utile ai fini della decisione sull'*an* dell'azione penale.

2. Le prerogative prodromiche all'opposizione alla richiesta di archiviazione

⁵ Cfr. Corte cost., n. 88 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 586, secondo cui il principio in questione, da un lato, funge da argine contro eventuali prassi di esercizio apparente dell'azione penale che, avviando la verifica giurisdizionale sulla base di indagini troppo superficiali, lacunose o monche, si risolverebbero in un ingiustificato aggravio del carico dibattimentale e, dall'altro lato, è volto ad evitare che il pubblico ministero si orienti per l'archiviazione sulla base e in forza di carenze investigative.

⁶ Così Corte cost., n. 88 del 1991, cit.

⁷ Cass., Sez. II, 16 marzo 2006, p.o. in c. R.S., in *Mass. Uff.*, n. 234243; Id., Sez. II, 13 gennaio 2004, Cassa Risparmio di Carpi, in *Riv. pen.*, 2005, 1248; Id., Sez. IV, 4 novembre 2003, Buccignoli, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 101; Id., Sez. VI, 18 ottobre 2003, Stara, in *Riv. pen.*, 2005, 355; Id., Sez. II, 30 gennaio 2003, Riccetti, in *Mass. Uff.*, n. 223904.

⁸ Così PANSINI, *Contributo dell'offeso*, cit., p. 48. In senso analogo FASOLIN, *L'opposizione della persona offesa tra ammissibilità e merito*, in *Cass. pen.*, 2011, 3056; IASEVOLI, *Il diritto di proporre*, cit., 3552.

⁹ Cfr. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerale*, Milano, 1994, p. 386.

Funzionali e prodromiche all'esercizio del diritto di proporre opposizione sono le due prerogative della persona offesa riconosciute nell'art. 408 c.p.p.: quella di essere informata, previa manifestazione di volontà in tal senso, della richiesta di archiviazione e quella di prendere visione degli atti.

Quanto al primo diritto, il pubblico ministero deve notificare l'avviso della richiesta di archiviazione presso il difensore eventualmente nominato dalla persona offesa (art. 33, disp. att. c.p.p.) o, in mancanza, presso il domicilio di quest'ultima¹⁰. All'incombente in questione l'accusa è tenuta solo in presenza di un'esplicita e formale dichiarazione da parte dell'offeso di voler essere informato del proposito di non agire¹¹. Per ciò che concerne i tempi di presentazione della dichiarazione, il legislatore specifica solo quello iniziale, stabilendo che essa può essere presentata nella notizia di reato o anche successivamente. Il silenzio serbato a proposito del termine finale era stato foriero di un contrasto interpretativo: secondo un primo orientamento l'istanza poteva essere presentata fino alla pronuncia del giudice sulla richiesta di archiviazione¹²; stando ad un contrapposto indirizzo la dichiarazione doveva essere proposta prima che il pubblico ministero inoltrasse la richiesta e gli atti al giudice per le indagini preliminari¹³. Quest'ultima conclusione è stata accolta dalle Sezioni unite che hanno individuato il termine ultimo per la presentazione della domanda della persona offesa nella trasmissione degli atti al giudice, sul rilievo che se fosse consentita la presentazione anche oltre questo momento si determinerebbe una indebita regressione processuale, in quanto il gip dovrebbe ritrasmettere gli atti all'autorità (p.m.) che si è ormai spogliata del procedimento¹⁴. Nella medesima pronuncia le Sezioni unite affermano, peraltro,

¹⁰ C. CONTI, *Archiviazione*, cit., p. 772. Secondo Cass., Sez. VI, 10 luglio 2009, p.o. in c. Donati, in *Mass. Uff.*, n. 244775, «la notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell'art. 33, disp. att., cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio». Peraltro, la giurisprudenza ritiene valida la notifica effettuata a mano della persona offesa anziché presso il difensore, in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto: v. Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2002, Di Mascolo, in *Mass. Uff.*, n. 223779; Id., Sez. VI, 23 marzo 2000, De Genaro, *ivi*, n. 217132.

¹¹ Nel senso che la dichiarazione in questione sia un atto formale non suscettibile di essere sostituito da atti equipollenti v. Cass., Sez. V, 6 novembre 1991, Pesce, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, 590; Id., Sez. IV, 30 maggio 1990, Mascioli, in *Riv. pen.*, 1991, 414; analogamente, CARLI, *L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 92.

¹² Cass., Sez. IV, 7 aprile 1999, Bellumat, in *Mass. Uff.*, n. 214240; Id., Sez. V, 21 maggio 1997, Giannelli, *ivi*, n. 208370; Id., Sez. VI, 10 maggio 1995, Piscitelli, in *Cass. pen.*, 1997, 1392.

¹³ Cass., Sez. VI, 30 marzo 2000, Rizzuto, in *Mass. Uff.*, n. 217189; Id., Sez. V, 9 giugno 1997, Pane, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1997, 438; Id., Sez. VI, 18 dicembre 1995, Fiocco, in *Cass. pen.*, 1997, 1393.

¹⁴ Cass., Sez. un., 30 giugno 2004, Apruzzese, in *Giur. it.*, 2005, 577.

che la persona offesa, che sia comunque venuta a conoscenza della richiesta di archiviazione, può presentare l'opposizione anche successivamente alla trasmissione degli atti, purché non sia intervenuta la pronuncia del giudice; teoricamente ineccepibile, tale conclusione rischia di avere una scarsa ricaduta pratica ai fini dell'esercizio del diritto di opposizione, posto che in tale eventualità l'atto oppositivo è destinato ad essere presentato sostanzialmente «*al buio*»¹⁵, ossia senza conoscere le ragioni e gli atti posti a fondamento della richiesta di archiviazione.

Ulteriori incertezze si erano profilate a proposito delle conseguenze derivanti dall'omesso avviso, nonostante la rituale richiesta della persona offesa di essere notiziata dell'intento di non agire: in assenza di esplicite previsioni normative si era posto l'interrogativo circa i possibili rimedi con cui fronteggiare tale inosservanza con specifico riferimento al caso in cui il giudice, non avvedutosi dell'omissione, avesse pronunciato il provvedimento di archiviazione *de plano*. Un importante contributo alla risoluzione della questione è stato fornito dalla Corte costituzionale che, mediante una sentenza interpretativa di rigetto, ha ritenuto configurabile, nella richiamata eventualità, una nullità eccepibile con il ricorso per cassazione: benché tale impugnazione sia prevista dal legislatore solo nei confronti delle ordinanze emesse al termine della procedura camerale (e non anche avverso il decreto) ed esclusivamente per far valere le nullità di cui agli artt. 409, co. 6, e 127, co. 5, c.p.p., a giudizio della Consulta la tutela in questione deve ritenersi *a fortiori* operante nel caso di omissione dell'avviso al quale sia poi seguito il decreto di archiviazione pronunciato *de plano*, dal momento che tale carenza, menomando all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio, costituisce un vizio «ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza in ordine al quale, pure, l'art. 409, co. 6, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione»¹⁶. Per quanto non appaia immune

¹⁵ Così C. CONTI, *Archiviazione*, cit., p. 774.

¹⁶ Corte cost., n. 353 del 1991, in *Giur. cost.*, 1991, 2820. In linea con la soluzione della Corte costituzionale si è posta la giurisprudenza successiva: v., *ex multis*, Cass., Sez. V, 13 dicembre 2010, p.o. in c. G.A., in *Mass. Uff.*, n. 249085; Id., Sez. V, 26 novembre 2008, p.o. in c. Giannino, *ivi*, n. 243594; Id., Sez. II, 4 luglio 2003, Prochilo, in *Riv. pen.*, 2004, 1136; in senso contrario Cass., Sez. V, 18 ottobre 2002, Saccucci, in *Mass. Uff.*, n. 222982, secondo cui «il ricorso per Cassazione avverso il decreto di archiviazione per violazione dell'art. 408, comma 2, c.p.p. non è previsto da alcuna disposizione del codice di rito; non appare, pertanto, consentito disapplicare, in virtù dell'interpretazione estensiva, il principio di tassatività delle impugnazioni, dilatando l'impugnabilità di un provvedimento, quale quello

da alcune condivisibili censure concernenti specialmente le modalità e talune forzature interpretative utilizzate per giungere a tale conclusione¹⁷, la pronuncia della Corte costituzionale ha colmato il *deficit* di tutela presente nella disciplina codicistica, consentendo di assimilare il regime di impugnabilità del decreto di archiviazione a quello dell'ordinanza in tutti i casi in cui il primo si sostituisca alla seconda «*in modo indebito*»¹⁸. A differenza di quanto è previsto per l'impugnazione dell'ordinanza, il termine per proporre ricorso per cassazione nei confronti del decreto decorre dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento¹⁹; inoltre, mentre nel caso in cui venga riconosciuta la nullità dell'ordinanza per omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza gli atti sono restituiti al gip (che dovrà fissare una nuova udienza e le relative notifiche), diversamente nell'ipotesi in cui venga dichiarata la nullità del decreto, stante la mancata notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, gli atti verranno restituiti al pubblico ministero che dovrà provvedere all'incombente in precedenza omesso²⁰.

La giurisprudenza, muovendo dal rilievo che «*spetta al giudice l'attività necessaria a prevenire il vizio*», ha affermato che qualora il gip, prima dell'emissione del provvedimento, si avveda dell'omissione dell'avviso, deve ordinare la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo

di archiviazione, che essendo pronunciato allo stato degli atti, può essere, ove ne ricorrano le condizioni, sempre revocato».

¹⁷ Per il rilievo che la Corte costituzionale avrebbe dovuto «dichiarare incostituzionale la mancata previsione di uno strumento che avrebbe potuto consentire alla persona offesa dal reato di essere adeguatamente tutelata» v. GIARDA, *Interpretazioni autentiche e declaratorie di incostituzionalità nel nuovo rito penale*, in ID., *Praxis criminalis. Cronache di anni inquieti*, Milano, 1994, p. 336. Ulteriori riserve a proposito dell'utilizzo dell'interpretazione "analogica" praticata dalla Corte costituzionale, nonostante il principio di tassatività delle nullità e delle impugnazioni, sono state espresse da CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli, 1994, p. 430; CIAVOLA, *Il diritto di intervento della persona offesa nel procedimento di archiviazione*, in *Cass. pen.*, 1999, 898; DI PALMA, *Ancora in tema di archiviazione e persona offesa*, *ivi*, 1995, 2214; RIGO, *Archiviazione, principio del contraddittorio e poteri del g.i.p.*, *ivi*, 1994, 1565; VARRASO, *Diligenza postuma della persona offesa e ipertrofia dei ruoli*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 1253.

¹⁸ Così DEAN, *L'impromovibilità*, cit., p. 125, il quale afferma che ciò si verifica oltre che nel caso in cui il decreto di archiviazione sia stato emesso nonostante la mancanza della rituale notifica dell'avviso di cui all'art. 408, co. 2, c.p.p., anche nelle eventualità in cui il decreto sia stato pronunciato contravvenendo al termine dilatorio di cui all'art. 126 disp. att. c.p.p. ovvero trascurando indebitamente l'opposizione alla richiesta di archiviazione (*ibidem*, 122, nota 51); al riguardo v., in particolare, CAPRIOLI, *L'archiviazione*, cit., 426.

¹⁹ Corte cost., n. 353 del 1991, cit., nonché, *ex multis*, Cass., Sez. VI, 6 febbraio 2013, p.o. in c. G.C., in *Mass. Uff.*, n. 254767; Id., Sez. II, 26 novembre 2010, F.G., *ivi*, n. 248897; Id., Sez. II, 26 giugno 2007, F., *ivi*, n. 237761; Id., Sez. III, 9 dicembre 2004, Alpino, in *Giur. it.*, 2006, 140.

²⁰ C. CONTI, *Archiviazione*, cit., p. 774; in giurisprudenza v. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2011, p.o. in c. C.S., in *Mass. Uff.*, n. 251048.

provveda alla notifica dell'avviso alla persona offesa che aveva chiesto di essere informata²¹.

Quanto al diritto di prendere visione degli atti, non vi è dubbio, sebbene il testo della norma non lo preveda espressamente, che esso ricomprenda anche la possibilità di estrarre copia²².

3. Legittimazione all'opposizione

Il diritto di proporre opposizione - e in via preliminare di richiedere la notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione - è espressamente riconosciuto alla persona offesa dal reato²³. Pacifico che la legittimazione non spetti al mero denunciante ovvero al danneggiato che non siano anche persona offesa²⁴, più problematica è l'individuazione del titolare del diritto in questione

²¹ Cfr. Cass., Sez. V, 20 settembre 2004, p.m. in c. PP.TT. Avigliano, in *Riv. pen.*, 2005, 1247; Id., Sez. III, 9 luglio 1996, Cammarata, in *Giust. pen.*, 1998, III, 651; Id., Sez. III, 22 novembre 1995, p.m. in c. Ignoti, in *Cass. pen.*, 1997, 1385.

E' invece abnorme il provvedimento con cui il gip, verificato l'omesso avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, revocò il decreto di archiviazione precedentemente emesso in violazione del contraddittorio: così Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2012, C.A., in *Mass. Uff.*, n. 253739.

²² V., per tutti, DEAN, *L'impromovibilità*, cit., p. 112; GUALTIERI, *La richiesta di archiviazione si dimentica della persona offesa dal reato*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 866; *contra* PADULA, *L'archiviazione. Modelli, questioni e scelte operative*, Milano, 2005, p. 83. In proposito, occorre ricordare che Corte Cost., 17 gennaio 2000, n. 13, in *Giur. cost.*, 2000, 111, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 408, co. 2, c.p.p., nella parte in cui, nel caso di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non prevede che la persona offesa abbia la facoltà di estrarre copia degli atti di cui può prendere visione, proprio perché era possibile addivenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione. In precedenza, Corte cost., n. 192 del 1997, in *Cass. pen.*, 1997, 2983, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 293, co. 3, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa, osservando che la mera conoscenza degli atti depositati dal p.m., non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresenta una ingiustificata limitazione del diritto di difesa.

²³ Per il rilievo che l'opposizione può essere proposta personalmente dalla persona offesa, senza l'assistenza e la rappresentanza del difensore v. Cass., Sez. IV, 4 novembre 2003, Buccignoli, cit.

²⁴ V., per tutte, Cass., Sez. VI, 11 giugno 1996, Alberti, in *Mass. Uff.*, n. 205892. Nel senso che la mancata estensione del diritto di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione al danneggiato-denunciante che non sia persona offesa «non viola il diritto di difesa, potendo il danneggiato dal reato esercitare ogni sua pretesa in sede civile, ove, come è noto, non spiega alcun effetto vincolante il decreto di archiviazione» v. Cass., Sez. VI, 27 settembre 1999, Taboni, in *Cass. pen.*, 2000, 2306, che ha ritenuto, pertanto, manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 408 c.p.p. In dottrina, si sono espressi in senso critico UBERTIS, *Per un effettivo rispetto del principio di obbligatorie-*

quando si tratta di fattispecie che offendono un interesse di tipo collettivo: in tali eventualità solo se si riconosce che il reato in questione tutela, sia pur in via secondaria, un bene individuale si potrà attribuire al titolare di tale bene la qualità di persona offesa. La tematica della natura plurioffensiva o meno di determinate fattispecie incriminatrici è stata oggetto di una copiosa giurisprudenza²⁵ che, in relazione alle ipotesi più controverse – quali quelle dei reati contro l'amministrazione della giustizia²⁶, contro la pubblica amministrazione²⁷

tà dell'azione penale, in *Cass. pen.*, 1991, 1893; VIGLIETTA, *Obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale tra realtà ed apparenza*, in *Critica dir.*, 1990, n. 4-5, 30.

²⁵ Per una completa disamina della giurisprudenza sul punto v. C. CONTI, *Archiviazione*, cit., 783-786; LA REGINA, *Sub art. 408 c.p.p.*, in *Comm. C.p.p. Giarda, Spangher*, IV ed., Milano, 2010, pp. 5048-5050.

²⁶ Non sono stati considerati plurioffensivi i delitti frode processuale (Cass., Sez. VI, 10 aprile 2008, p.o. in c. A.G., in *Mass. Uff.*, n. 239647), di falsa perizia (Cass., Sez. VI, 10 aprile 2008, p.o. in c. A.G., in *Mass. Uff.*, n. 239646; Id., Sez. VI, 15 ottobre 2002, Manuello, in *Riv. pen.*, 2004, 672), di falsa testimonianza (Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2006, p.o. in c. G.F., in *Mass. Uff.*, n. 235915; Id., Sez. VI, 21 gennaio 1998, Berrera, in *Giust. pen.*, 1998, II, 649; *contra* Id., Sez. VI, 9 giugno 1997, Bosio, in *Cass. pen.*, 1998, 1627), di false dichiarazioni al pubblico ministero (Cass., Sez. VI, 27 maggio 2008, C.F., in *Mass. Uff.*, n. 241257), di false dichiarazioni al difensore (Cass., Sez. VI, 10 aprile 2006, p.o. in c. D., in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 655), di falso giuramento (Cass., Sez. VI, 10 giugno 2003, Gifuni, in *Riv. pen.*, 2004, 1016), di falsa consulenza tecnica (Cass., Sez. VI, 26 marzo 1999, Gandolfo, in *Giur. it.*, 1999, 1906), di simulazione di reato (Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2008, p.o. in c. B.V., in *Mass. Uff.*, n. 239454), di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (Cass., Sez. VI, 24 maggio 2011, p.o. in c. F.G., in *Mass. Uff.*, n. 250502). Si è invece configurata la qualità di persona offesa nel caso di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (Cass., Sez. VI, 24 maggio 2011, V.F., in *Mass. Uff.*, n. 250106) e di calunnia (Cass., Sez. VI, 28 aprile 2010, p.o. in c. P.R., in *Mass. Uff.*, n. 247116; Id., Sez. VI, 21 febbraio 2007, p.o. in c. Caprio, in *Riv. pen.*, 2007, 880; Id., Sez. VI, 15 maggio 1998, Saprano, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, 549).

²⁷ Si è esclusa la possibilità che il privato, danneggiato dal reato, possa assumere la qualifica di persona offesa nelle ipotesi di usurpazione di pubbliche funzioni (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2012, p.o. in c. L.F., in *Mass. Uff.*, n. 253990), di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (Cass., Sez. VI, 6 novembre 2012, p.o. in c. M.C., in *Mass. Uff.*, n. 254239), di malversazione e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Cass., Sez. VI, 21 maggio 2010, p.o. in c. Z.S., in *Mass. Uff.*, n. 247390). Quanto al delitto di cui all'art. 323 c.p., mentre si esclude che possa essere configurata la persona offesa nel caso di abuso d'ufficio con ingiusto profitto (Cass., Sez. VI, 14 novembre 2006, B. A., in *Riv. pen.*, 2007, 1056), si tende a riconoscere la natura plurioffensiva del reato nell'ipotesi di abuso consistito nel procurare ad altri un danno ingiusto (Cass., Sez. VI, 10 aprile 2008, p.o. in c. M.G., in *Mass. Uff.*, n. 239648; Id., Sez. VI, 31 marzo 1999, Testa, in *Giur. it.*, 2000, 1480; Id., Sez. VI, 11 novembre 1998, Messineo, in *Cass. pen.*, 1999, 3401; *contra* Id., Sez. VI, 13 gennaio 1998, Airò, in *Giur. it.*, 1999, 2385). Anche rispetto al delitto cui all'art. 328 c.p. si distingue a seconda delle diverse fattispecie ivi disciplinate: mentre l'ipotesi del co. 2 è considerata un delitto plurioffensivo (Cass., Sez. II, 29 marzo 2011, p.o. in c. C.S., in *Mass. Uff.*, n. 250077; Id., Sez. VI, 12 novembre 2002, Cuffaro, in *Riv. pen.*, 2004, 116; Id., Sez. VI, 10 maggio 1995, Piscitelli, in *Cass. pen.*, 1997, 1392), a diverse conclusioni si è giunti a proposito del reato di cui al co. 1 (nel senso che si tratti di un delitto monoffensivo Cass., Sez. VI, 29 maggio 2008, N.S., in *Mass. Uff.*, n. 241482; Id., Sez. VI, 14 gennaio 2000, Pedona, in *Cass. pen.*, 2001, 879; Id., Sez. VI, 4 novembre 1997, Rienzi e Codacons, *ivi*, 1999, 3145).

e contro la fede pubblica²⁸ -, è giunta, peraltro, a conclusioni non sempre congruenti²⁹.

In forza delle previsioni di cui agli artt. 90, co. 3, e 91 c.p.p., la titolarità a proporre l'opposizione è estesa, rispettivamente, ai prossimi congiunti della persona offesa che sia deceduta in conseguenza del reato³⁰ e agli enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (qualora anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede agli stessi siano state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato).

Inoltre, anche il difensore nominato dalla persona offesa può proporre l'opposizione, senza che sia necessario a tal fine il conferimento di procura speciale: la legittimazione deriva, infatti, dalla previsione dell'art. 101, co. 1, c.p.p., secondo cui la persona offesa può nominare un difensore, nelle forme previste dall'art. 96, co. 2, del c.p.p., per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti³¹.

Resta da dire che, pur in assenza di un'esplicita previsione in tal senso, la carenza di legittimazione determina l'inammissibilità dell'opposizione³², posto che tale requisito costituisce un presupposto di ammissibilità di qualsiasi domanda di parte.

²⁸ Il contrasto giurisprudenziale che si era sviluppato a proposito di tali reati è stato composto da Cass., Sez. un., 25 ottobre 2007, Pasquini, in *Cass. pen.*, 2008, 1283, secondo cui, poiché i delitti contro la fede pubblica tutelano, oltre all'interesse della collettività, anche l'interesse del singolo sulla cui posizione giuridica incide direttamente la condotta antiggiuridica in questione, il titolare dell'interesse individuale è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione. Sulla tematica v. TRIGGIANI, *Puntualizzazioni giurisprudenziali sulla legittimazione a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione e a proporre opposizione*, in *Cass. pen.*, 2004, 2029.

²⁹ A proposito dell'incongruenza tra la conclusione cui pervenuta la giurisprudenza in tema di calunnia e le altre fattispecie ad essa criminologicamente affini v. C. CONTI, *Archiviazione*, cit., p. 784; IAI, *Opposizione della persona offesa (privata) nei procedimenti per reati contro l'amministrazione della giustizia*, in *Giur. it.*, 2002, 2127.

³⁰ Ove, invece, la persona offesa sia deceduta non in conseguenza del reato, i prossimi congiunti non possono esercitare le prerogative di cui agli artt. 408 e 410 c.p.p.: v. Cass., Sez. V, 2 luglio 2007, p.o. in c. Briano, in *Mass. Uff.*, n. 237575; Id., Sez. VI, 26 febbraio 2003, Pagano, *ivi*, n. 224960.

³¹ V. Cass., Sez. V, 23 ottobre 2007, S. M. L., in *Mass. Uff.*, n. 238870; Id., Sez. V, 20 maggio 2004, Maesano, *ivi*, n. 230106; Id., Sez. II, 2 dicembre 2003, Adragna, in *Guida dir.*, 2004, 18, 86. Inoltre, Cass., Sez. Un., 27 settembre 2007, Lo Mauro, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 979, ha escluso la necessità che il difensore sia munito di procura speciale anche ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione.

³² Cfr. PANSINI, *Contributo dell'offeso*, cit., p. 50.

4. Tempi e modalità di presentazione dell'opposizione

Per ciò che concerne i tempi di proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, l'opinione assolutamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza ritiene che sia ammissibile l'atto depositato successivamente al termine dei dieci giorni di cui all'art. 408, co. 3, c.p.p., purché in un momento anteriore alla pronuncia del giudice³³. Non perentorio per la persona offesa³⁴, il termine dei dieci giorni - che decorre dalla notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione - ha natura dilatoria per il pubblico ministero (ex art. 126 disp. att. c.p.p.) e per il gip, nel senso che fino alla scadenza del medesimo sono, rispettivamente, inibite la trasmissione degli atti al giudice e la pronuncia sulla richiesta³⁵. Ciò nondimeno, è evidente che l'inosservanza del termine da parte della persona offesa, pur non avendo immediate ripercussioni sulla validità dell'atto oppositivo, espone la medesima al rischio che il giudice abbia già provveduto *de plano* sulla richiesta di inazione dell'accusa³⁶. Se non ricorre quest'ultima situazione, il gip, investito dell'opposizione tardiva, è obbligato (qualora l'opposizione sia ammissibile) a fissare l'udienza camerale; l'eventuale adozione del decreto *de plano*, menomando il diritto al contraddittorio, integrerebbe - in base alle indicazioni della Corte costituzionale del 1991 - una nullità deducibile con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento archiviato³⁷.

Quanto alle modalità di presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, se è pacifico che l'atto venga proposto mediante deposito nella segreteria del pubblico ministero ovvero - in particolare nel caso di opposizio-

³³ V., per tutti, C. CONTI, *Archiviazione*, cit., 776; in giurisprudenza v. Cass., Sez. II, 16 giugno 2010, S.G., in *Mass. Uff.*, n. 248120; Id., Sez. II, 3 luglio 2008, p.o. in c. I.M., *ivi*, n. 241117; Id., Sez. Un., 30 giugno 2004, Apruzzese, cit.; *contra* Id., Sez. VI, 18 settembre 2003, Stara, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 387.

³⁴ Muovendo dal rilievo che i termini stabiliti a pena di decadenza, ex art. 173, co. 1, c.p.p., sono solo quelli stabiliti dalla legge, si è affermato che in mancanza di una espressa previsione in tal senso il termine dei dieci giorni non ha carattere perentorio: così, per tutte, Cass., Sez. II, 16 marzo 2006, p.o. in c. R.S., cit., secondo cui la perentorietà non potrebbe essere desunta neanche dalla normativa della disciplina delle impugnazioni, posto che l'atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazioni.

³⁵ GIOSTRA, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, II ed., Torino, 1994, 63; nel senso che «*deve essere annullato per violazione del diritto di difesa, e quindi del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione del g.i.p. adottato anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni*» v. Cass., Sez. VI, 30 ottobre 1998, Dogliani, in *Cass. pen.*, 1999, 3455.

³⁶ V. Cass., Sez. II, 16 marzo 2006, p.o. in c. R.S., cit., secondo cui il suddetto termine ha carattere «*meramente acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito*».

³⁷ Cfr. C. CONTI, *Archiviazione*, cit., p. 777; in giurisprudenza v. Cass., Sez. V, 31 marzo 2010, p.o. in c. B.R., in *Mass. Uff.*, n. 247511.

ne “tardiva” - nella cancelleria del gip al quale sono stati trasmessi gli atti, più controverso è stabilire se siano consentite delle modalità alternative a tale deposito. In proposito, sebbene l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ritenendo che l’atto di opposizione sia espressione specifica di quella facoltà conferita in via generale dall’art. 121, co. 1, c.p.p., tenda ad escludere la validità di mezzi di trasmissione diversi dal deposito (al quale si riferisce la norma da ultimo richiamata)³⁸, non sono mancate alcune pronunce che hanno affermato la validità dell’opposizione presentata a mezzo di servizio postale (come prescrive, in tema di impugnazioni, l’art. 583 c.p.p.), sottolineando come la spedizione mediante plico raccomandato soddisfi quelle esigenze di certezza che il deposito personale mira a garantire³⁹. Continua invece ad essere esclusa, con riferimento all’atto in esame, la possibilità di un inoltrato tramite fax⁴⁰, nonostante le aperture registratesi, con riferimento a determinate tipologie di richieste, a favore di tale modalità di trasmissione che oltre a non incontrare espliciti divieti normativi appare in sintonia con l’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche⁴¹.

³⁸ Muovendo dal rilievo che l’opposizione non rientri nel *genus* delle impugnazioni, si è escluso che possa trovare applicazione l’art. 582 c.p.p., in base al quale le parti private e i difensori possono depositare l’atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice di pace o del tribunale del luogo in cui si trovano o presso un agente consolare all’estero: così Cass., Sez. VI, 18 settembre 2003, Stara, cit.; Id., Sez. II, 30 gennaio 2003, Riccetti, cit.; Id., Sez. V, 12 aprile 1999, Magi, in *Mass. Uff.*, n. 213807.

³⁹ Cass., Sez. II, 13 gennaio 2004, Cassa Risparmio di Carpi, cit.

⁴⁰ Nel senso che sia inammissibile un’opposizione trasmessa via fax non solo (e non tanto) per la sua incerta provenienza, quanto perché l’atto verrebbe presentato con un mezzo non consentito dalla legge v. Cass., Sez. II, 26 maggio 2005, Damato, in *Guida dir.*, 2005, 42, 83.

⁴¹ Così si sono espresse - con riferimento alle richieste ex art. 121 c.p.p. di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore - Cass., Sez. V, 16 gennaio 2012, B.M., in *Mass. Uff.*, n. 252954; Id., Sez. V, 16 novembre 2010, G.P., *ivi*, n. 249280; Id., Sez. III, 20 gennaio 2010, B.F., *ivi*, n. 246338; Id., Sez. V, 24 aprile 2008, P.U., *ivi*, n. 241167; *contra* Cass., Sez. V, 19 novembre 2010, C.L., in *Mass. Uff.*, n. 249829; Id., Sez. V, 14 ottobre 2009, G.A., *ivi*, n. 245397; Id., Sez. VI, 9 gennaio 2008, Di Stefano, in *Guida dir.*, 2008, 11, 85; Id., Sez. V, 12 dicembre 2005, Pellegrino, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 382; un indirizzo intermedio, pur non escludendo *a priori* il ricorso alla trasmissione tramite fax, precisa che in tale eventualità il richiedente si espone al rischio dell’intempestività con cui l’atto può pervenire alla conoscenza del giudice, con la conseguenza che non sussiste nullità della sentenza ove il giudice non abbia esaminato la richiesta, anche se tempestivamente inoltrata, perché comunicata-gli successivamente alla celebrazione dell’udienza (Cass., Sez. Fer., 25 agosto 2011, G.A., in *Mass. Uff.*, n. 251089; Id., Sez. III, 29 ottobre 2009, G.G., *ivi*, n. 246207; Id., Sez. IV, 23 giugno 2009, K.H.M., *ivi*, n. 245315).

5. Il contenuto dell'atto oppositivo

Come si è avuto modo di accennare, l'opposizione alla richiesta di archiviazione è concepita dal legislatore come un'istanza motivata di prosecuzione delle indagini. A questo proposito, l'art. 410 c.p.p. individua il contenuto dell'atto oppositivo precisando che, nel richiedere la prosecuzione delle indagini, la persona offesa deve indicare, a pena di inammissibilità, «l'oggetto della *investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova*». Ai sensi di tale disposizione, pertanto, l'opposizione conferisce il pieno diritto all'esercizio del contraddittorio nell'udienza camerale solo in quanto il contributo dell'offeso si sostanzia e si esplicita in una censura di incompletezza delle indagini accompagnata dall'individuazione del supplemento istruttorio di cui si richiede l'espletamento.

Quanto all'onere posto a carico della persona offesa, la locuzione impiegata dalla norma non deve peraltro essere interpretata nel senso che soltanto la prospettazione di investigazioni totalmente nuove valga a far ritenere integrato il requisito di ammissibilità dell'atto oppositivo⁴². Ed invero, posto che l'attributo "suppletiva" significa "supplementare o integrante"⁴³, sembra corretto ritenere che sia suppletiva non solo un'investigazione nuova e ulteriore, ma anche quella complementare ed integrativa rispetto all'attività di indagine su cui si basa la richiesta di archiviazione⁴⁴. Del resto, l'incompletezza delle indagini preliminari - che l'opposizione mira a denunciare e a contrastare - può dipendere oltre che da un'assoluta carenza nell'espletamento di talune investigazioni, anche dall'insufficienza o dalla parzialità degli atti istruttori compiuti. In questa prospettiva non può che essere considerato ammissibile un atto di opposizione con cui si richieda di sentire nuovamente le medesime persone informate sui fatti, ma su circostanze inesplorate nel corso delle indagini⁴⁵, ovvero con il quale si richieda di integrare e completare un atto istruttorio già compiuto⁴⁶, come ad esempio una consulenza tecnica in precedenza espletata⁴⁷; ad analoghe conclusioni si è giunti con riguardo all'opposizione fondata

⁴² In tal senso, invece, BERNARDI, *Sub art. 410 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, vol. IV, Torino, 1990, 541.

⁴³ Così NIGRO, *L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione*, in *Dir. proc. pen.*, 2011, 48, richiamando DEVOTO, OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Firenze, 2001, p. 2084.

⁴⁴ In questi termini, SAMMARCO, *La richiesta di archiviazione*, Milano, 1993, 270. Nello stesso senso COLAMUSSI, *La tutela processuale dell'offeso dal reato nel procedimento di archiviazione*, in *Cass. pen.*, 1997, 83; FASOLIN, *L'opposizione*, cit., 3057; PADULA, *L'archiviazione*, cit., 87.

⁴⁵ NIGRO, *L'opposizione*, cit., 48.

⁴⁶ V. Cass., Sez. VI, 9 ottobre 2012, M.M., in *Mass. Uff.*, n. 254253.

⁴⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 28 settembre 2007, B., in *Cass. pen.*, 2008, 4257.

sulla produzione di nuovi documenti, di cui si richiede un approfondito esame congiuntamente alle risultanze già acquisite fino a quel momento, pur in assenza di ulteriori suggerimenti probatori⁴⁸. Allo stesso modo sembra possibile propendere per l'ammissibilità di un atto oppositivo con il quale si lamenti la totale carenza di indagini espletate: in questa prospettiva il concetto di investigazione suppletiva finisce per ricomprendere «*anche l'indagine che "supplisce" ad un lavoro di indagine mai compiuto*»⁴⁹.

L'interpretazione estensiva della locuzione in esame non può comunque indurre a ritenere che sia ammissibile un atto di opposizione che si limiti esclusivamente a contraddire la scelta di inazione del pubblico ministero⁵⁰: una simile conclusione sarebbe del tutto contrastante con l'esplicita previsione normativa e finirebbe per obliterare un requisito che viceversa il legislatore ha espressamente previsto, sanzionandone, peraltro, la mancanza con l'inammissibilità dell'atto.

La necessità di soddisfare l'onere posto a carico dell'offeso sconta i suoi profili più problematici specialmente nelle ipotesi in cui la richiesta di archiviazione si fonda su una valutazione di assenza di illiceità penale di fatti storicamente pacifici: in tali eventualità l'intrinseca impossibilità di indicare l'oggetto del supplemento istruttorio renderebbe a monte inammissibile l'atto di opposizione, mediante il quale la persona offesa altro non potrebbe fare che fornire un giudizio *in iure* antitetico alle determinazioni del pubblico ministero. Ciò nondimeno, non si può escludere che una simile opposizione argomentata in diritto⁵¹ riesca ugualmente a consentire alla persona offesa di raggiungere l'obiettivo di ottenere la fissazione dell'udienza camerale: posto che ai sensi dell'art. 409 c.p.p., il gip, a prescindere dall'opposizione dell'offeso, è tenuto a fissare l'udienza camerale qualora ritenga di non poter accogliere la richiesta di archiviazione, «il contributo dialettico della persona offesa, ancorché irri-

⁴⁸ V. Cass., Sez. VI, 20 giugno 1994, Migliaccio, in *Cass. pen.*, 1997, 82.

⁴⁹ Così VALENTINI REUTER, *Le forme di controllo*, cit., p. 194; analogamente PANSINI, *Contributo dell'offeso*, cit., p. 54.

⁵⁰ Peraltro, nel senso che «le condizioni di ammissibilità dell'atto di opposizione sono pienamente soddisfatte sol che l'offeso solleciti un approfondimento delle indagini, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella contenuta nella richiesta di archiviazione» v. SAMMARCO, *La richiesta*, cit., 272; analogamente PADULA, *L'archiviazione*, cit., 88. Secondo CORDERO, *Procedura penale*, VIII ed., 2006, Milano, p. 430, il testo dell'art. 410 c.p.p. è «*da intendere cum iudicio: può darsi che non abbia prove da indicare e lamenti l'inerzia del non indagante; o siano sul tappeto pure questioni giuridiche (càpita quando il pubblico ministero opinabilmente neghi rilievo penale all'accaduto)*».

⁵¹ In tale ipotesi l'atto di opposizione inammissibile potrebbe valere come memoria ex art. 90 c.p.p.: così GIOSTRA, *L'archiviazione*, cit., 64, nota 33, e 117, nota 24.

tuale, potrebbe comunque rivelarsi decisivo nel generare il dissenso del giudice sulla richiesta di archiviazione»⁵².

E' opportuno ricordare, infine, che una peculiare e differente disciplina del contenuto dell'atto oppositivo è dettata dall'art. 17 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, a proposito dell'archiviazione nel procedimento dinanzi al giudice di pace: nel riprendere quanto precedentemente prescritto dall'art. 156 disp. att. c.p.p. in relazione all'archiviazione nel rito pretorile, l'art. 17, co. 2, stabilisce che con l'opposizione la persona offesa «indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini»⁵³. La formulazione normativa implica chiaramente - come si desume dalla congiunzione «o» - che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, è sufficiente anche la mera esplicitazione delle ragioni (fondate sugli elementi di prova già raccolti) del dissenso rispetto alla scelta di inazione, pur se non accompagnata dall'indicazione dell'investigazione suppletiva⁵⁴; com'è noto, peraltro, anche a fronte di un atto oppositivo ammissibile, la decisione del giudice di pace è sempre emessa *de plano*, non essendo contemplata la possibilità di celebrare l'udienza camerale.

6. Il vaglio sull'ammissibilità dell'opposizione

⁵² Così DEAN, *L'impromovibilità*, cit., p. 116. In una direzione simile si è espressa anche Corte cost., n. 95 del 1997, in *Giur. cost.*, 1997, 947, che ha sottolineato come nelle richiamate eventualità - in cui non è necessario espletare alcun atto di indagine - nell'opposizione la persona offesa possa indicare i motivi volti a dimostrare la non infondatezza della notizia di reato, motivi che se convincenti devono indurre il giudice «a fissare l'udienza in camera di consiglio (...) così assicurando alla persona offesa la medesima tutela prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione delle indagini preliminari». Per il rilievo che «altro è confidare nella fissazione dell'udienza come effetto collegato automaticamente dalla legge all'opposizione, altro è rimettersi alla decisione discrezionale del giudice in merito alla convocazione del contraddittorio camerale» v. C. CONTI, *Archiviazione*, cit., p. 778, secondo cui «sarebbe stato preferibile che la legge avesse consentito la presentazione dell'opposizione senza richiedere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione delle indagini da svolgere». In proposito v. le considerazioni svolte, *infra*, par. 9.

⁵³ Sempre nell'ambito della disciplina dell'archiviazione nel procedimento di fronte al giudice di pace, un'altra previsione speciale che garantisce maggiormente la persona offesa è quella in base alla quale spetta a quest'ultima, qualora abbia fatto istanza di essere notiziata della scelta di non agire, il diritto di ricevere una copia (e non il mero avviso) della richiesta di archiviazione. Quanto alla disciplina dell'archiviazione nel contesto di altri procedimenti differenziati, si segnala che tanto la normativa sulla responsabilità degli enti dipendente da reato (cfr. art. 58 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), quanto quella sui reati ministeriali (cfr. l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 e l. 5 giugno 1989, n. 219) non contemplano alcuna forma tutela e/o di intervento della persona offesa.

⁵⁴ Cfr. C. CONTI, *Archiviazione*, cit., p. 828.

I profili più problematici che si registrano a proposito dell'ammissibilità dell'atto di opposizione concernono certamente le caratteristiche e l'ampiezza della delibazione cui è chiamato il gip al fine di stabilire se la persona offesa abbia soddisfatto l'onere fissato dall'art. 410 c.p.p. Ci si interroga, in particolare, se il giudice debba limitarsi a verificare esclusivamente che nell'opposizione venga richiesto un supplemento istruttorio integrante un'investigazione suppletiva ovvero se il suo sindacato possa estendersi anche all'accertamento della rilevanza e della concreta utilità delle indagini sollecitate nell'opposizione. Sulla tematica in esame si sono pronunciate anche le Sezioni unite⁵⁵, con una decisione scarsamente risolutiva che, non dipanando completamente i termini della questione, è stata foriera di un successivo e perdurante contrasto interpretativo. Ed invero, se da un lato le Sezioni unite hanno chiarito che le condizioni di ammissibilità dell'atto oppositivo «*non sono suscettibili di discrezionali estensioni, né possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza*», dall'altro lato, la perentorietà di tali affermazioni è stata di fatto mitigata dal rilievo che la portata dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità è definita dai complementari profili della pertinenza e rilevanza, intendendo la prima come l'«*inerenza rispetto alla notizia di reato*» e la seconda come «*l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari*». Proprio valorizzando quest'ultimo assunto, un consistente orientamento giurisprudenziale ritiene che il gip possa e debba dichiarare inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il supplemento istruttorio indicato dalla persona offesa risulti superfluo, non pertinente ed inidoneo ad incidere sulla *notitia criminis* o sull'attività già svolta dal pubblico ministero e dunque sul tema della decisione⁵⁶.

Il rischio sotteso a simili conclusioni è evidentemente quello di anticipare in sede di vaglio di ammissibilità quel giudizio sul merito dell'atto che dovrebbe,

⁵⁵ Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa, in *Cass. pen.*, 1996, 2168.

⁵⁶ In questo senso, *ex multis*, Cass., Sez. VI, 26 marzo 2004, Guidoni, in *Riv. pen.*, 2005, 1247; Id., Sez. I, 21 novembre 2003, p.o. in c. Fioretti, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 668; Id., Sez. V, 3 aprile 2000, Valeri, in *Cass. pen.*, 2001, 2118. In alcuni casi la giurisprudenza ha anche affermato che nell'apprezzamento dei profili di pertinenza e di rilevanza è consentita al giudice la valutazione «*circa la potenzialità dimostrativa delle prove indicate nell'opposizione*» (Cass., Sez. V, 6 maggio 2010, L.M.A., in *Mass. Uff.*, n. 247354) e che, ai fini dell'ammissibilità dell'atto oppositivo, le indagini suppletive debbano apparire «*idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero e a determinarne eventualmente il rigetto*» (Cass., Sez. VI, 19 marzo 2004, Bianchi, in *Riv. pen.*, 2005, 1399).

viceversa, essere compiuto all'esito dell'udienza camerale: è solo in questo contesto, infatti, che il giudice è tenuto, nel contraddittorio tra le parti, a valutare la fondatezza dell'opposizione e la sua idoneità a sovvertire le determinazioni dell'accusa circa la scelta dell'inazione⁵⁷. Né appare convincente, per sostenere l'opinione contraria, il richiamo all'esigenza di garantire l'economia processuale: il principio in esame – che, peraltro, deve essere bilanciato con altrettanti fondamentali principi che governano il sistema processuale penale – non può essere evocato per aggirare le indicazioni testuali e sistematiche delineate dal legislatore che ha inteso escludere il diritto ad esercitare il contraddittorio nell'udienza camerale nelle sole ipotesi in cui l'opposizione sia carente dell'indicazione dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova⁵⁸. Detto in altri termini, la circostanza che, a differenza di quanto è previsto in altri contesti processuali⁵⁹, non sia stata prescritta alcuna prognosi *in limine litis* di fondatezza dell'opposizione, dovrebbe indurre a ritenere che l'apprezzamento dei profili di utilità o idoneità delle investigazioni indicate dalla persona offesa, attenendo al merito della richiesta, debba essere svolto esclusivamente nel contesto dell'udienza camerale.

Ciò posto, è innegabile che la conclusione appena riferita possa risultare eccessivamente categorica se rapportata ad alcune situazioni, quali quelle in cui nell'atto di opposizione si faccia genericamente riferimento alla necessità di compiere ulteriori indagini senza indicare in modo specifico le investigazioni da espletare ed in che termini siano inerenti alla *notitia criminis*, o ancora nell'eventualità in cui a fronte della richiesta di archiviazione per estinzione del reato con l'opposizione si richieda un'investigazione volta a dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato medesimo, ed infine nell'ipotesi in cui venga richiesto un supplemento istruttorio finalizzato a far ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato, sebbene la richiesta di ar-

⁵⁷ Cfr., specialmente, DI NICOLA, *L'opposizione della persona offesa all'archiviazione*, in *Cass. pen.*, 1999, 568; PANSINI, *Contributo dell'offeso*, cit., p. 57. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. II, 8 marzo 2006, p.o. in c. Colagiacomo, in *Riv. pen.*, 2007, 220; Id., Sez. IV, 22 giugno 2004, Voci ed altri, in *Guida dir.*, 2004, 45, 61; Id., Sez. IV, 1° aprile 2004, Bonaventura, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 517; Id., Sez. VI, 21 febbraio 2000, Orofino, in *Mass. Uff.*, n. 220570, secondo cui «... la valutazione di eventuali ragioni di irrilevanza o superfluità dei temi di prova indicati dall'opponente comporterebbe un'anticipazione del merito dell'opposizione che, per espressa e non irragionevole scelta del legislatore, a salvaguardia delle ragioni della vittima dell'ipotizzato reato, deve essere trattato e deciso nel contraddittorio delle parti interessate alla procedura di archiviazione».

⁵⁸ Cfr. FASOLIN, *L'opposizione*, cit., 3060.

⁵⁹ Cfr. le previsioni di cui agli artt. 41, 49, 606, 625-bis, 634, 666 c.p.p. che collocano tra le cause di inammissibilità di un determinato atto di parte anche la manifesta infondatezza dei motivi o della richiesta. Altra norma che implica una valutazione prognostica in sede di vaglio di ammissibilità è l'art. 631 c.p.p.

chiviazione si fonda sulla carenza dell'elemento oggettivo. Non a caso, con riferimento a tutte le richiamate fattispecie, anche coloro che escludono che in sede di delibazione sull'ammissibilità dell'opposizione possa essere espressa una valutazione sulla rilevanza-fondatezza del supplemento istruttorio richiesto tendono a ritenere legittima una declaratoria di inammissibilità: se in determinati casi a tale epilogo si giunge richiamando i profili di pertinenza e specificità⁶⁰ - certamente sottesi alla formulazione dell'art. 410 c.p.p. nella parte e nella misura in cui richiede che venga indicata l'investigazione supplementiva ed i relativi elementi di prova -, in altri si ipotizza che il giudice possa compiere un giudizio sulla *manifesta* irrilevanza, in forza della quale, comunque, si dovrebbe escludere l'attivazione del contraddittorio camerale solo qualora le indagini richieste con l'opposizione non facciano neanche sorgere il dubbio sulla loro capacità di fornire materiale conoscitivo ulteriore⁶¹. Anche a voler accogliere, non senza qualche perplessità (rispetto all'incerto e labile criterio della *manifesta* irrilevanza), una simile posizione intermedia, è necessario in ogni caso sottolineare come, qualora ritenga inammissibile l'opposizione, il gip debba motivare in proposito l'eventuale provvedimento *de plano*⁶² «al fine di dimostrare la correttezza della propria valutazione»⁶³: il decreto di archiviazione privo di motivazione sul punto (o recante una motivazione solo apparente) o comunque contenente una declaratoria di inammissibilità adottata in violazione delle condizioni di legge sarebbe ricorribile per cassazione, posto che simili evenienze renderebbero «*illegittima la mancata adozione del rito camerale*», e sarebbero quindi «*veicolo della violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio*»⁶⁴.

⁶⁰ Cfr. FASOLIN, *L'opposizione*, cit., 3060.

⁶¹ NIGRO, *L'opposizione*, cit., 53.

⁶² E' opportuno ricordare che il decreto *de plano* può essere emesso solo al ricorrere delle due concomitanti e distinte condizioni che non vi sia un'opposizione ammissibile e che il giudice sia immediatamente convinto dell'assunto del pubblico ministero; pertanto, ove il gip, pur ritenendo inammissibile l'atto oppositivo, nutra dei dubbi sull'intento abdicativo del pm, dovrà fissare l'udienza camerale. Sulla necessità che nel decreto archiviativo siano separatamente e autonomamente motivati entrambi i profili dell'inammissibilità dell'opposizione e dell'infondatezza della *notitia criminis* v. DI NICOLA, *L'opposizione*, cit., 571.

⁶³ C. CONTI, *Archiviazione*, cit., p. 780.

⁶⁴ V. Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa, cit., secondo cui tale interpretazione «è aderente al coordinamento disposto dell'art. 409, commi 1, 2, 6, c.p.p. e dell'art. 410 c.p.p., non potendosi disconoscere che l'arbitrarietà ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifichi il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale»; nella medesima pronuncia si sottolinea che il vizio del provvedimento è riconducibile ai casi di ricorso per cassazione di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 606 c.p.p. (e non a quello di cui all'art.

7. L'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta a seguito dell'espletamento delle indagini suppletive

Ulteriori e controversi aspetti suscitati dalla formulazione degli artt. 409 e 410 c.p.p. concernono l'eventualità in cui il pubblico ministero intenda nuovamente richiedere l'archiviazione, dopo aver espletato le indagini suppletive disposte dal giudice a seguito dell'udienza camerale. In assenza di esplicite previsioni normative si è posto il problema di stabilire se nella richiamata situazione il gip debba provvedere automaticamente a fissare una nuova udienza camerale, al fine di valutare nel contraddittorio tra le parti l'esito del supplemento istruttorio espletato⁶⁵, ovvero se trovi applicazione l'ordinaria disciplina che ricollega l'obbligo di celebrare l'udienza camerale ai soli casi in cui sia stata proposta un'opposizione ammissibile ovvero se il giudice nutra dei dubbi rispetto alla scelta di inazione del pubblico ministero⁶⁶. La prima conclusione implica il riconoscimento della natura interlocutoria dell'ordinanza con cui il gip dispone il supplemento di indagine e finisce per attribuire alla persona offesa una tutela maggiore e più pregnante rispetto a quella riservatale nell'ambito della primigenia richiesta di inazione, dal momento che alla fissazione dell'udienza camerale si dovrebbe addvenire in virtù della mera proposizione dell'opposizione⁶⁷ o addirittura a prescindere dall'avvenuta proposizione di tale atto⁶⁸; l'opposto epilogo interpretativo postula, invece, la natura definitiva del provvedimento del giudice, a seguito del quale si ripristinerebbe l'ordinaria sequela, con la duplice conseguenza che il pubblico ministero avrebbe facoltà di esercitare l'azione penale ovvero di richiedere l'archiviazione e che in quest'ultima eventualità la celebrazione dell'udienza camerale avrebbe luogo secondo le previsioni di cui agli artt. 409 e 410 c.p.p., la cui formulazione, del resto, non contempla alcuna previsione derogatoria per l'ipotesi in esame. Quest'ultima impostazione, già anticipata da una prima

606, lett. e), c.p.p.), trattandosi della «verifica delle condizioni legittimanti l'esercizio del potere di interdire alla parte offesa l'accesso al procedimento di archiviazione, con quelle forme di contraddittorio proprie della garanzia della camera di consiglio».

⁶⁵ Cass., Sez. VI, 29 settembre 2009, p.o. in c. M.L., in *Mass. Uff.*, n. 244560; Id., Sez. VI, 13 dicembre 2006, p.o. in c. Tollari, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2007, 655; Id., Sez. IV, 3 dicembre 2003, Ciampa, in *Riv. pen.*, 2005, 1399; Id., Sez. I, 21 maggio 1996, Maimone, in *Cass. pen.*, 1997, 2115.

⁶⁶ Cass., Sez. II, 28 aprile 2003, Abbagnato, in *Mass. Uff.*, n. 225162; Id., Sez. IV, 27 maggio 2003, Basile, in *Riv. pen.*, 2004, 578; Id., Sez. IV, 8 novembre 2001, Ianeselli ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 220790; Id., Sez. V, 27 ottobre 2000, Gismondi, in *Cass. pen.*, 2002, 1431.

⁶⁷ Cass., Sez. VI, 17 giugno 1998, Cardella, in *Cass. pen.*, 1999, 2864.

⁶⁸ Cass., Sez. VI, 29 settembre 2009, p.o. in c. M.L., cit.; Id., Sez. VI, 13 dicembre 2006, p.o. in c. Tollari, cit.; Id., Sez. I, 21 maggio 1996, Maimone, cit.

pronuncia resa delle Sezioni unite del 2005 su una questione diversa ma affine⁶⁹, è stata accolta dal massimo consesso della Cassazione nel 2010: nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sviluppatosi sulla tematica, le Sezioni unite hanno affermato, infatti, che «*il giudice può provvedere “de plano” sulla reiterata richiesta di archiviazione - proposta a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all’esito del contraddittorio camerale - qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest’ultima sia inammissibile*»⁷⁰.

Il corollario di tale conclusione, con specifico riferimento alla posizione della persona offesa, è che quest’ultima, pur conservando il diritto di essere informata della ulteriore scelta abdicativa dell’accusa, è tenuta a proporre una nuova opposizione al fine di esercitare il contraddittorio nell’udienza camerale. Non solo, dunque, la persona offesa non è esonerata dalla proposizione di un nuovo atto oppositivo, ma tale atto è sottoposto a criteri più rigorosi per ciò che concerne il contenuto e, correlativamente, il vaglio di ammissibilità effettuato dal giudice⁷¹: ed invero, qualora il pubblico ministero abbia effettivamente espletato quelle indagini sollecitate con la prima opposizione e disposte dal giudice, la persona offesa non potrebbe limitarsi a sindacare la perdurante volontà di non agire dell’inquirente né potrebbe riproporre il contenuto della prima opposizione, ma dovrà evidenziare quali ulteriori lacune e incompletezze presenta il materiale probatorio su cui si fonda la nuova richiesta di archiviazione. Detto in altri termini, posto che a fronte della seconda richiesta di archiviazione il diritto della persona offesa è quello non già di una replica, ma di proporre una nuova opposizione, quest’ultima dovrà denunciare l’eventuale incompletezza del materiale risultante a seguito delle investigazioni indicate dal giudice⁷². Diversamente, nella “patologica” situazione in cui

⁶⁹ Cass., Sez. un., 31 maggio 2005, Minervini, in *Mass. Uff.*, n. 231163, secondo cui «è abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il G.I.P., all’esito dell’udienza camerale fissata sull’opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l’espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l’ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l’idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio».

⁷⁰ Cass., Sez. un., 27 maggio 2010, p.o. in c. S.L., in *Mass. Uff.*, n. 247124.

⁷¹ Cfr. BELFIORE, *Richiesta di archiviazione dopo le ulteriori indagini ex art. 409, comma 4, c.p.p. e nuova opposizione inammissibile: il giudice può provvedere de plano*, in *Cass. pen.*, 2011, 1450; BOSCO, *Indagini coatte e nuova richiesta di archiviazione: davvero necessaria l’udienza camerale?*, *ibidem*, 1463; GATTO, *Richiesta di archiviazione a seguito di indagini “coatte” e poteri del G.I.P.: dalle Sezioni unite una pronuncia chiarificatrice*, in *Giur. it.*, 2011, 925; NIGRO, *L’opposizione*, cit., 53.

⁷² Cfr. BOSCO, *Indagini coatte*, cit., 1464.

il pubblico ministero non abbia provveduto a compiere le indagini indicate dal gip, potrà essere considerato ammissibile l'atto oppositivo che ribadisca i contenuti, i motivi e le censure a suo tempo esposti dalla persona offesa ed accolti dal giudice, il quale con ogni probabilità non potrà che reiterare, all'esito dell'ulteriore udienza camerale, la decisione di disporre le indagini coatte; l'eventuale contrasto che dovesse permanere tra l'organo inquirente e quello giudicante sarebbe destinato ad essere superato attraverso l'istituto dell'avocazione delle indagini⁷³.

8. Destinatari dell'avviso di fissazione dell'udienza nell'ipotesi di pluralità di persone offese

Come si è avuto modo di analizzare, l'approdo al contraddittorio camerale può derivare da due distinte situazioni: dalla proposizione di un'opposizione ammissibile ovvero - e a prescindere da essa - dal dissenso del giudice rispetto alla richiesta di archiviazione. Se in entrambe le evenienze è obbligatorio fissare l'udienza camerale, diverso è il regime degli avvisi di fissazione dell'udienza nell'ipotesi di una pluralità di persone offese: nel caso in cui il contraddittorio camerale tragga origine dal disaccordo del giudice, destinatari dell'avviso - e quindi potenziali interlocutori in sede di udienza - sono indistintamente tutte le persone offese; diversamente qualora esso scaturisca dalla rituale opposizione di una sola di esse, l'avviso dovrà essere notificato al solo opponente. Il combinato disposto degli artt. 409, co. 2, e 410, co. 3, c.p.p. introduce, in tal modo, «una distinzione ambigua, per certi versi persino irragionevole»⁷⁴, la cui unica spiegazione è da ricercare in queste considerazioni: nell'ipotesi dell'art. 409 c.p.p. è opportuno fornire al giudice dissenziente «il contributo conoscitivo di tutte le persone coinvolte dal reato per meglio lumeggiare la congruità della richiesta» archiviativa, mentre in quella dell'art. 410, co. 3, c.p.p. «ragioni di economia inducono ad inviare l'avviso di udienza al solo soggetto dissenziente rispetto all'epilogo abortivo del procedimento»⁷⁵.

⁷³ V., ancora, BOSCO, *Indagini coatte*, cit., 1466.

⁷⁴ Così DEAN, FONTI, *Archiviazione*, in *Dig. Pen.*, Agg. III, Torino, 2005, p. 47. Analoghe perplessità sul disposto dell'art. 410, co. 3, c.p.p. sono espresse da DI CHIARA, *Il contraddittorio*, cit., 388-389.

⁷⁵ In questi termini GIOSTRA, *L'archiviazione*, cit., 65, secondo cui ove alla fissazione dell'udienza camerale si sia giunti sia per il dissenso del giudice che per la rituale opposizione di una sola delle persone offese, l'avviso deve essere notificato a tutti gli offesi.

9. Considerazioni conclusive e prospettive *de iure condendo*

L'opposizione alla richiesta di archiviazione, per quanto rappresenti indubbiamente uno degli istituti più significativi posti a presidio della persona offesa, non offre, nella sua configurazione normativa vigente, una piena ed incondizionata tutela delle ragioni della vittima del reato: nella sua apparente semplicità la disciplina codicistica in esame presenta numerosi profili di criticità e lacune, solo in parte superati e/o superabili in via interpretativa.

Come si è avuto modo di analizzare, se in relazione ad alcuni aspetti – quale specialmente la mancanza di esplicite previsioni in tema di sanzioni e rimedi configurabili nei confronti dell'indebita adozione del decreto *de plano* in luogo dell'ordinanza emessa al termine dell'udienza camerale – il silenzio del legislatore è stato colmato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità non senza alcune evidenti forzature interpretative volte a superare altrettanto evidenti menomazioni di tutela della persona offesa, rispetto ad altri – quali la delimitazione del vaglio di ammissibilità effettuato dal giudice sull'atto oppositivo – le conclusioni adottate nella prassi rischiano di rendere decisamente asfittico l'esercizio del contraddittorio cui è volta la proposizione dell'atto oppositivo; con riferimento, infine, ad altri profili ancora – quali i requisiti contenutistici dell'opposizione – l'opera dell'interprete è frenata dalle indicazioni testuali e sistematiche del legislatore che, come si è più volte ribadito, concepisce l'opposizione come uno strumento di critica vincolata al tema della completezza delle indagini⁷⁶. Ed invero, i requisiti di ammissibilità dell'atto oppositivo, previsti dall'art. 410 c.p.p., denotano che l'intervento e l'interlocuzione nella vicenda archiviativa sono concepiti più che in funzione del diritto di difesa della persona offesa, come strumenti di stimolo per il controllo del giudice sulla completezza delle indagini effettuate dal pubblico ministero⁷⁷.

⁷⁶ Osserva FASOLIN, *L'opposizione*, cit., 3054, che il legislatore «ha concepito l'opposizione della persona offesa come strumento finalisticamente vincolato: la stessa se ne può servire solo per denunciare mancanze e incompletezze nelle indagini dell'accusa».

⁷⁷ Cfr., oltre agli Autori citati in nota 4, DI CHIARA, *Il contraddittorio*, cit., 387, il quale rileva che sul ruolo sollecitatorio della persona offesa l'ordinamento «“specula”allo scopo di conseguire risultati di correttezza e linearità nello svolgimento delle indagini e nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo». Nel senso che «in ambito di archiviazione si riconosce alla vittima il diritto al contraddittorio, non già in risposta al suo interesse concreto e personale alla vicenda, ma fintantoché essa sia in grado di dare un apporto effettivo all'accertamento, sopperendo a eventuali difetti nell'indagine del pubblico ministero», TRAPPELLA, *Sul contraddittorio dopo l'opposizione della vittima alla richiesta di archiviazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 1279, secondo cui «l'attività propulsiva della vittima, pertanto, assume rile-

A fronte di tale scenario, si potrebbe auspicare *de iure condendo* una rivisitazione della vigente normativa dell'opposizione alla richiesta di archiviazione che, in linea con la crescente tendenza, emergente a livello interno⁷⁸ e soprattutto a livello sovranazionale⁷⁹, ad incrementare la tutela della vittima del reato⁸⁰, punti al rafforzamento della posizione e delle prerogative della persona offesa anche e specialmente nei confronti della scelta di inazione. In questa

vanza nel procedimento in quanto funzionale a sanare eventuali lacune nell'impegno degli inquirenti». In giurisprudenza, il ruolo strumentale dell'opponente è fortemente rimarcato, tra le altre, da Cass., Sez. un., 27 maggio 2010, p.o. in c. S.L., cit., secondo cui l'«opposizione ha il fine di offrire al g.i.p. contributo conoscitivo. Ed il contraddittorio incidentale gli consente di riceverlo, eventualmente sulla premessa dell'opposizione ammissibile, anche dall'indagato [...]. Non ha altra funzione [...]»; in proposito v. le considerazioni critiche di BELFIORE, *Richiesta di archiviazione*, cit., 1457.

⁷⁸ Tra gli interventi legislativi interni successivi al codice v. soprattutto la normativa del d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, sul procedimento dinanzi al giudice di pace, nonché la l. 1° ottobre 2012, n. 172 (sulla quale v. nota successiva). È necessario ricordare, inoltre, che sin dal 2003 si susseguono proposte di legge costituzionale finalizzate ad inserire nell'art. 111 Cost. un nuovo comma che sancisca la garanzia dei diritti e delle facoltà della vittima del reato; gli ultimi di tali disegni di legge sono quelli presentati nel corso della vigente legislatura (C. 896; S. 244; C. 31). Nell'ambito delle proposte di legge ordinaria, l'ultimo d.d.l. volto a modificare il codice di procedura penale e altre disposizioni in tema di assistenza, sostegno e tutela delle vittime di reati è C. 591 del 28 marzo 2013.

⁷⁹ Il riferimento concerne, in particolare, la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. La direttiva del 2012 adotta un concetto molto ampio di "vittima", intendendo con questa espressione «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato» e «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (tra i familiari rientrano anche la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché le persone a carico della vittima). Altra direttiva che tutela, in generale, la vittima del reato è la 2011/99/UE, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, la quale stabilisce un meccanismo per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri. Ulteriori e recenti direttive volte a tutelare in modo specifico talune peculiari categorie di vittime sono la direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e la direttiva 2011/92/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Infine, nell'ambito di altri e diversi interventi sovranazionali è opportuno menzionare la Convenzione del Consiglio d'Europa (Lanzarote, 25 ottobre 2007) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (ratificata in Italia con la l. 1° ottobre 2012, n. 172, recante anche norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e la Convenzione del Consiglio d'Europa (Istanbul, 11 maggio 2011) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata in Italia con la l. 27 giugno 2013, n. 77).

⁸⁰ Cfr., specialmente, AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, 1327; DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, 705; EAD., *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare - Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di Fiandaca, Visconti, Torino, 2009, 107; TRANCHINA, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, 4051; VENTUROLI, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir. pen. contemporaneo*, 2012, 3-4, 86.

prospettiva, molteplici potrebbero essere gli aspetti (oltre a quelli sopra evidenziati) sui quali intervenire. Innanzitutto, la persona offesa dovrebbe essere tempestivamente informata del diritto di poter richiedere l'avviso della richiesta di archiviazione al fine di valutare l'opportunità di proporre l'opposizione: già criticata in base al rilievo che «*non qualsiasi persona offesa può ambire ad assumere un ruolo, per quanto tangenziale, nel procedimento di archiviazione che la concerne, ma soltanto quella che sia assistita da un difensore o abbia le necessarie cognizioni tecniche per menzionare la sua volontà di essere avvertita*»⁸¹, l'assenza di una previa informazione si pone in esplicito contrasto con le indicazioni dell'art. 6 della direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, secondo cui la vittima deve essere informata, senza ritardo, del proprio diritto di ricevere informazioni anche su «*un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato*». Sotto altro e più generale profilo, potrebbe essere rimeditata la stessa fisionomia dell'opposizione come veicolo di censura delle sole incompletezze delle indagini, per estenderla a strumento di critica "aperta" verso le determinazioni abdicative del pubblico ministero⁸². E' innegabile che la fissazione dell'udienza camerale come effetto automatico derivante anche dalla proposizione di un'opposizione con la quale la persona offesa si limiti a denunciare le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione possa ripercuotersi negativamente sulle esigenze di economia processuale e di celerità del procedimento; ciò nondimeno, una simile previsione consentirebbe di superare le problematiche ed i contrasti generati dalla vigente formulazione dell'art. 410 c.p.p., garantendo, da un lato, l'interesse pubblico ad un maggiore e approfondito - perché effettuato *coram partibus* - accertamento sul rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale (principio certamente eluso non solo ove all'archiviazione si addivenisse in forza di indagini incomplete, ma e *a fortiori* a fronte di scelte di inazione avanzate nonostante la presenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio) e, dall'altro lato, il

⁸¹ Così DI NICOLA, *L'opposizione*, cit., 568.

⁸² A proposito dei diritti della vittima rispetto alla scelta di inazione, l'art. 11 della direttiva 2012/29/UE prevede il diritto di chiedere un «*riesame della decisione di non esercitare l'azione penale*», statuendo, altresì, che «*qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità*».

diritto al contraddittorio della persona offesa dal reato in ragione dell'interesse di cui essa è portatrice nel procedimento penale⁸³.

⁸³ Sottolinea BELFIORE, *Richiesta di archiviazione*, cit., 1457, che «affermare che il potere di intervento della persona offesa risponde a una funzione di stimolo al controllo sulla completezza delle indagini del p.m. [...] non vale a escludere che quello stesso potere - il cui esercizio è subordinato a una richiesta ammissibile - soddisfi un vero e proprio diritto al contraddittorio dell'offeso dal reato in virtù dell'interesse di cui quest'ultimo è portatore nel procedimento penale».